

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE TRIBUTARIE

NEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID 19

NEL VENETO

(art. 27 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176)

L'art. 27 del D.L. n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori) convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.» (GU Serie Generale n. 319 del 24 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 43) ha introdotto le *“Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario”* applicabili sino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19 e finalizzate a contemperare l'esigenza di limitare le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia con la necessità di garantire la continuità del servizio giustizia tributaria. In relazione a tali misure, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT), con delibera n. 1230/20 del 10 novembre 2020, *“ritenuta l'opportunità di indicare ai Presidenti di Commissione delle linee guida, cui ispirarsi nella redazione dei decreti ad essi demandati dalla normativa emergenziale sopra richiamata”*, ha approvato delle Linee guida contenenti *“Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze”*. Nella delibera, *“data la complessità della situazione e le inevitabili conseguenze sulla ragionevole durata del processo, sul principio della oralità e sul diritto alla salute, si invitano i Presidenti delle Commissioni alla stipula di protocolli condivisi con gli Uffici Finanziari e gli Ordini Professionali”*.

Con il presente protocollo di intesa si intende dare seguito all'invito formulato dal CPGT nelle suddette Linee guida in relazione ai rapporti tra organi giudicanti,

difensori dei contribuenti e uffici finanziari nella Regione del Veneto, e ciò nel quadro dei principi individuati in tali Linee guida, che possono schematicamente essere così riportati:

1. l'art. 27 D.L. n. 137/2020 nel dettare le misure urgenti per lo svolgimento del processo tributario attribuisce ai capi degli uffici, ove non sia possibile celebrarsi l'udienza pubblica per gli impedimenti previsti dal primo comma dell'art. 27, **la possibilità di autorizzare** con decreto motivato:
 - a) **lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto**, con provvedimento da comunicarsi almeno cinque giorni prima della trattazione;
 - b) in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, **la decisione sulla base degli atti per le controversie già fissate per la trattazione pubblica**, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
 - c) nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, **la trattazione scritta**, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
2. l'art. 27 D.L. n. 137/2020 non vieta di continuare a celebrare le udienze *"in presenza"*, ove le condizioni sanitarie locali lo consentano e valutati anche i rischi cui vengono esposti tutti i protagonisti del processo (giudici, ausiliari, difensori e personale di segreteria) per effetto di tale modalità di partecipazione;
3. l'art. 27 D.L. n. 137/2020 non preclude la possibilità da parte del collegio

giudicante di accogliere le domande di rinvio dei difensori che non intendono accettare il contraddittorio cartolare; in tal caso l'udienza di discussione sarà di norma fissata con modalità da remoto ove le condizioni sanitarie non consentano l'udienza "in presenza" e le dotazioni tecniche ne permettano il regolare svolgimento;

4. nonostante il secondo comma dell'art. 27 del DL n. 137/2020 si riferisca soltanto alle cause fissate per la trattazione in udienza pubblica, il passaggio alla trattazione scritta deve intendersi anche per quelle camerali partecipate.

Inoltre, il presente protocollo tiene conto che, successivamente alla suddetta delibera del CPGT, è stata emanata la normativa secondaria attuativa dell'art. 16, comma 4 del D.L. n. 119/2018 (Decreto direttoriale Mef n. 46 del 11.11.2020), disciplinante le udienze da remoto nel processo tributario e che, pertanto, sussistono le condizioni normative e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche e di quelle camerali partecipate con collegamento da remoto.

Tutto quanto sopra premesso, da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente protocollo

si conviene quanto segue

1. Udienze in presenza

- 1.1. Le cause che si possono svolgere in presenza delle parti sono chiamate in fasce orarie differenziate; nella determinazione del numero delle cause da inserire in ciascuna fascia si terrà conto, ove possibile, della loro verosimile durata, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte. La fascia oraria di riferimento, se non comunicata alle parti processuali con l'avviso di trattazione di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 546/92, viene comunicata con un ulteriore avviso almeno 5 giorni prima della data

di trattazione.

2. Udienze da remoto ex art. 27, comma 1, D.L. n. 137/2020

- 2.1. Qualora anche solo una parte abbia notificato alle altre parti costituite e depositato agli atti l'istanza con cui insiste per la discussione (di cui all'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020), la causa sarà celebrata mediante il collegamento da remoto;
- 2.2. Al fine di consentire alla segreteria il rispetto del termine previsto per le comunicazioni attinenti l'udienza da remoto (art. 27, comma 1, d.l. 137/2020), si raccomanda che le parte assolva agli adempimenti di cui al precedente punto 2.1. almeno dieci giorni prima dell'udienza. Nel determinare la durata del collegamento di ciascuna controversia si terrà conto dei criteri previsti al punto 1.1.

3. Udienze ex art. 27 comma 2, D.L. n. 137/2020

- 3.1. Le controversie, fissate per la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite, insista per la discussione ai sensi del precedente punto 2.1..
- 3.2. In caso di istanza di trattazione per iscritto e non sia possibile rispettare il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di quello di cinque giorni per il deposito delle memorie di replica (art. 27 comma 2, d.l. n. 137/2020), la causa viene rinviata ad altra udienza per garantire il rispetto dei termini.
- 3.3. Le istanze di rinvio della trattazione tempestivamente formulate da almeno una delle parti che intenda discutere oralmente in presenza, sono valutate secondo le linee guida del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (delibera n. 1230/2020), in ragione della rilevanza, novità e

complessità delle questioni controverse, del loro valore, del numero dei documenti da esaminare, nonché della ragionevole durata del giudizio e delle problematiche tecniche di svolgimento dell'udienza da remoto. L'eventuale rigetto dell'istanza è tempestivamente disposto dal Presidente del collegio, con decreto motivato.

4. Operatività del protocollo

- 4.1. L'operatività del presente protocollo, funzionale all'applicazione della disciplina di cui all'art. 27 del D.L. n. 137/2020, decorre dalla data di sua sottoscrizione e terminerà con la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ovvero a seguito di modifica o abrogazione della disciplina contenuta nell'art. 27, che determinino l'inapplicabilità dello stesso protocollo.
- 4.2. Tutti gli operatori impegnati nel processo, consapevoli delle difficoltà del periodo di emergenza, si impegnano al migliore funzionamento del protocollo, favorendone la conoscenza e l'applicazione anche attraverso la redazione di atti più chiari e funzionali ad una più agevole lettura e di lunghezza adeguata alla complessità della causa.

Venezia, data del protocollo

Sottoscrivono digitalmente:

Il Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

Dott. Massimo Scuffi

SCUFFI
MASSIMO



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Belluno

Avv. Erminio Mazzucco

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova

Avv. Leonardo Arnau

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo

Avv. Enrico Ubertone

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso

Avv. Massimo Sonogo

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

Avv. Giuseppe Sacco

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona

Avv. Barbara Bissoli

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza

Avv. Alessandro Moscatelli

Il Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto e V.Presidente
UNCAT

Avv. Michele Tiengo

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Belluno

Dott. Michela Marrone

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Padova

Dott. Dante Carolo

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Rovigo

Dott. Michele Ghirardini

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Treviso

Dott. David Moro

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Venezia

Dott. Massimo Da Re

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Verona

Dott. Alberto Mion

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Vicenza

Dott. Margherita Monti

Il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate

Dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura